

Classif.: I-0096

DECISIONE A CONTRARRE

(ex art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: INCARICO DI RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA LEGALE NEL CONTENZIOSO DI APPELLO PROMOSSO DAL GRUPPO PESSINA COSTRUZIONI S.P.A. CONTRO I.R.E. S.P.A. E CONTRO L'AZIENDA SANITARIA ASL N. 5 SPEZZINO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA AVVERSO LA SENTENZA PARZIALE N. 2258/2024 DEL TRIBUNALE DI GENOVA, SEZIONE IMPRESE, G. EST. DOTT. D. BIANCHI, PRONUNCIATA IN DATA 07/08/2024 ALL'ESITO DEL GIUDIZIO INTER PARTES RG N. 15252/2019, PUBBLICATA IN DATA 12/08/2024

Premesso che:

- a) in forza della convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009 con ASL n. 5 "Spezzino" (di seguito anche "ASL5"), I.R.E. S.p.A. (di seguito anche "IRE") ha svolto le funzioni di Centrale di Committenza per la progettazione, dapprima, ed in seguito per l'affidamento dell'appalto integrato, con riguardo alla realizzazione del nuovo Ospedale della Spezia in località Felettino, coordinando, altresì, tutte le procedure amministrative connesse, ivi comprese, in particolare, quelle di approvazione dell'opera;
- b) IRE, a seguito dell'Accordo di Programma stipulato in data 23 gennaio 2012 per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Spezia in località Felettino, con Convenzione sottoscritta in data 4 giugno 2013 con ASL5, è stata individuata quale Stazione Appaltante e RUP dell'intervento che, in dette qualità, provvede alla gestione dell'appalto per la realizzazione dell'opera, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) in data 21 maggio 2015 è stato stipulato il contratto d'appalto misto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del Nuovo Ospedale della Spezia con contestuale affidamento di servizi e trasferimento di immobili n. Reg. 3503 del 10/06/2015, con l'aggiudicataria associazione temporanea di imprese Pessina Costruzioni S.p.A., Gruppo PSC S.p.A., Coopservice Società cooperativa per azioni;
- d) in data 5 maggio 2016 è stato stipulato l'addendum alla predetta Convenzione del 4 giugno 2013, con la quale ASL5 ha affidato ad IRE la prosecuzione delle attività di stazione appaltante e coordinamento generale delle attività di verifica del progetto esecutivo e delle eventuali varianti in corso d'opera, il subentro ad ASL n. 5 nelle attività di Ufficio di Direzione dei Lavori, il subentro ad ASL n. 5 nelle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.
Capitale Sociale € 4.820.491,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc., e P IVA 02264880994
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it

- stazione appaltante e coordinamento generale delle attività di certificazione energetica, fino al collaudo dell'opera;
- e) in data 6 novembre 2019 è intervenuta la risoluzione del contratto dell'appalto integrato misto di lavori e servizi di cui alla precedente lettera c);
- f) in conseguenza e per l'effetto della risoluzione del contratto d'appalto integrato, con atto di citazione notificato via pec in data 17 dicembre 2019, Pessina Costruzioni S.p.A., in proprio ed in qualità di mandataria dell'ATI costituita con Gruppo PSC S.p.A. e Coopservice Soc. Coop. p.a., ha convenuto in giudizio, presso il Tribunale ordinario di Genova – Sezione specializzata in materia d'impresa, IRE e ASL n. 5 Spezzino;
- g) con determinazione dell'allora Amministratore Unico di IRE prot. n. 1154 del 21 febbraio 2020, I.R.E. S.p.A. ha ritenuto di affidare l'incarico di rappresentanza ed assistenza legale nel contenzioso giudiziale di cui sopra all'Avv. Tomaso Galletto;
- h) in ragione di quanto sopra, I.R.E. S.p.A. e l'Avv. Tomaso Galletto hanno stipulato il contratto n. 17/2020 del 21/02/2020, per le attività predette;
- i) nell'alveo del processo civile sopra indicato, il Tribunale di Genova ha pronunciato sentenza parziale n. 2258/2024, pubblicata in data 12/08/2024, con la quale ha provveduto a:
- respingere le domande di accertamento negativo del proprio inadempimento e di risoluzione contrattuale avanzate da Parte attrice;
 - dichiarare l'inadempimento di Pessina S.p.A. in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con Gruppo PSC e Coop Service S.C.p.A. in relazione al contratto di appalto misto per la progettazione esecutiva sottoscritto in data 21/05/2015;
 - risolvere il contratto di cui al punto precedente e quello preliminare di vendita del 21/05/2015 dell'immobile del presidio Ospedaliero S. Andrea per inadempimento imputabile a Pessina S.p.A.;
 - rimettere per il resto la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza;
 - determinare le spese al prosieguo;
- j) Pessina Costruzioni S.p.A., con atto di appello del 10/09/2024, ha impugnato il provvedimento di cui sopra, citando I.R.E. S.p.A., ASL 5 e la compagnia assicuratrice Zurich Insurance PLC a comparire in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Genova;
- k) in ragione di quanto sopra, I.R.E. ha ritenuto di richiedere un preventivo all'Avv. Tomaso Galletto per le attività in oggetto della presente, reputando di per sé opportuno, conveniente e conforme ai principi del risultato e del buon andamento, che le stesse, anche in ragione del valore e della complessità della controversia, vengano espletate dal medesimo professionista che ha seguito la vicenda in primo grado di giudizio;
- l) a valle di quanto sopra, con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 234 del 07/11/2024, è stata richiesta l'autorizzazione a procedere con l'affidamento diretto dell'incarico anzidetto, a fronte del preventivo ricevuto;

- m) l'RdA sopra citata è stata autorizzata in data 08/11/2024;
- n) l'incarico oggetto della presente costituisce ipotesi esclusa dal campo di applicazione del Codice, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h) D.Lgs. 36/2023;
- o) fermo restando quanto sopra, l'incarico non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, in considerazione anche del valore particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa oltre alle caratteristiche della prestazione stessa, esclusa dall'applicazione della del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h) del Codice stesso;
- p) ferma sempre l'esclusione dalla disciplina codicistica sopra richiamata, nel caso concreto il valore dell'incarico risulterebbe, comunque, inferiore alle soglie che sarebbero previste in relazione all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023;
- q) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il relativo CIG;
- r) il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento dell'incarico in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui di seguito indicate:
- oggetto: Incarico di rappresentanza ed assistenza legale nel contenzioso di appello promosso dal Gruppo Pessina Costruzioni S.p.A. contro I.R.E. S.p.A. e contro l'Azienda Sanitaria ASL n. 5 Spezzino presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza parziale n. 2258/2024 del Tribunale di Genova, Sezione Imprese, G. Est. Dott. D. Bianchi, pronunciata in data 07/08/2024 all'esito del giudizio inter partes RG n. 15252/2019, pubblicata in data 12/08/2024;
 - importo del contratto: Euro 72.600,00 oltre 4% di oneri CPA ed IVA di legge, oltre eventuali maggiori spese legali liquidate in favore di IRE, a titolo di palmario;
 - affidatario: Avv. Tomaso Galletto del foro di Genova, C.F. GLLTMS54H21D969Q e P.IVA 01016250100;
 - forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato; pertanto, il contratto si intenderà concluso dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, dell'operatore affidatario;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
- s) il professionista individuato risulta in possesso di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti allo svolgimento dell'attività specialistica in oggetto;
- t) l'affidatario ha dichiarato il possesso dei requisiti generali;
- u) l'affidatario risulta in possesso dei requisiti speciali oggetto del presente affidamento;
- v) il corrispettivo appare soddisfacente in relazione alle tariffe vigenti ed alla attività prevista;
- w) l'operatore ha reso le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

Visti:

- il D.lgs. 36/2023 e relativi allegati;
- le procedure interne di IRE

tutto ciò premesso e considerato

Il Direttore Amministrativo

PROPONE

di affidare l'incarico in oggetto all'Avv. Tomaso Galletto, per l'importo di Euro 72.600,00 oltre 4% di oneri CPA ed IVA di legge, oltre eventuali maggiori spese legali liquidate in favore di IRE, a titolo di palmario, per l'espletamento dell'incarico di rappresentanza ed assistenza legale in favore di IRE all'interno del giudizio d'appello, sopra meglio specificato, promosso dal Gruppo Pessina Costruzioni S.p.A. innanzi alla Corte di Appello di Genova.

dott. Marco Segni

(documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto, in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. di I.R.E. S.p.A., in forza delle funzioni e dei poteri allo stesso attribuiti, vista la proposta del Direttore Amministrativo di cui sopra

DECIDE

Per le motivazioni espresse in premessa

- a) in oggetto all'Avv. Tomaso Galletto, per l'importo di Euro 72.600,00 oltre 4% di oneri CPA ed IVA di legge, oltre eventuali maggiori spese legali liquidate in favore di IRE, a titolo di palmario, per l'espletamento dell'incarico di rappresentanza ed assistenza legale in favore di IRE all'interno del giudizio d'appello, sopra meglio specificato, promosso dal Gruppo Pessina Costruzioni S.p.A. innanzi alla Corte di Appello di Genova;
- b) di dichiarare la presente decisione di affidamento immediatamente efficace;

A tal fine si precisa che:

- c) il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica

- certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- d) alla presente determinazione, pertanto, seguirà apposito scambio di lettere che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato;
 - e) di demandare agli uffici competenti coinvolti tutti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento.

Il Presidente del CdA e Legale Rappresentante

Dott. Luca Piaggi

(documento firmato digitalmente)